

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BELLUNO – SEZIONE STRALCIO**

SENT. 302/06  
N 312/91 R.G.  
N 3685 Crim  
N 462 Rep

Il Giudice Onorario Aggregato Avv. Dante Rampini Boncori ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N.312/1991 R.G. ed in quella ad essa riunita iscritta al N. 313/1991 R.G., promosse da

**REGOLE DI COSTALTA – PRESENAIO – SAN PIETRO - VALLE**

elettivamente dom.te presso l'avv. Fabio Ravagni, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. Cesare Trebeschi e Ivone Cacciavillani, in forza di procura speciale 16/11/1990 rep. Notaio Miriello

**ATTRICI**

contro

**COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE**

elettivamente dom.to presso l'avv. Leonardo Colle, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore 25/03/1999

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** Rivendica proprietà immobiliare e risarcimento danni.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTRICI:**

“Come a foglio di conclusioni 12/11/2002 e cioè: voglia il Tribunale, con rifusione delle spese di causa.




A) accertare la proprietà esclusiva, secondo le caratteristiche risultanti dagli atti di acquisto, delle quattro Regole attrici e conseguentemente ordinare al Comune di astenersi da ogni turbativa, quanto agli immobili di seguito descritti:

immobili acquistati con atti 24 marzo 1898 (da Charmet Emilia e altri - notaio Ciani), 18 aprile 1900 (da Solero Giuseppe - notaio Chiarelli), 12 dicembre 1904 (da De Pol Benedetto e Cesco canonico Gaetano - notaio Chiarelli) e 22 agosto 1905 (da Gei, Colletti e De Pol - notaio Chiarelli), appartenenti al censuario di Franza (cessato catasto).  
Com. amministrativo di S. Stefano di Cadore, ora corrispondenti alla zona di Pian del Polo, Chivion e Antola e identificati: alla partita n.638 N.C.T., censuario di S. Stefano di Cadore, fg.2, mapp.nn. 2p, 3p, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; fg.4, mapp.nn.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 e 23; fg.5, mapp.nn.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 e 22; fg.8, mapp.nn. 1, 6 e 11; alla partita n.644 N.C.T., censuario di S. Stefano di Cadore, fg.8, mapp. 13 e 15.

B) accertare la proprietà esclusiva delle Regole attrici dei beni immobili di seguito descritti, attesa l'appartenenza al patrimonio antico delle Regole suddette e comunque e subordinatamente il loro possesso ventennale dei beni immobili stessi ed ordinare conseguentemente al Comune convenuto di astenersi da ogni turbativa:

immobili provenienti dall'antico patrimonio regoliero acquisito anteriormente al 1805 e individuati nel Catasto Terreni di Belluno: alla partita n.575 (censuario S.Pietro di Cadore), fg.1: mapp.pn.27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39; fg.5: mapp.nn.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37; fg.11: mapp.nn.1, 2, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24 e A; fg.12: mapp.nn.128, 129, 130, 139, 140 e 147, 152, e 153; fg.14: mapp.nn.1, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 49, 50, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78 e 79; fg.15: mapp.nn.1, 2, 6, 43, 44,



C) condannarsi il Comune convenuto a risarcire le Regole attrici per il godimento sine titolo e a suo esclusivo interesse degli immobili sopraindicati, facenti parte del patrimonio agrosilvopastorale di proprietà regoliera, nella misura che il Tribunale riterrà equa”.

**CONCLUSIONI DEL COMUNE CONVENUTO:**

“ Come a foglio di conclusioni 12/11/2002, (con esclusione della richiesta di CTU sulla corrispondenza tra cessato e nuovo catasto, già espletata) e cioè:

in via pregiudiziale: dichiararsi la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, essa appartenendo al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, ex artt. 29 e 30 L. 1766/1927;

in via preliminare di diritto: sia sospeso il procedimento al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale della illegittimità della normativa nazionale (statale e regionale) con i trattati istitutivi della Comunità Europea e con la normativa comunitaria, nella parte in cui conferisce alle Regole del Cadore ed alle Comunioni familiari in genere (ove necessario dettando disposizioni per la loro ricostituzione) attribuzioni patrimoniali in danno di terzi ed in particolare dei Comuni, in violazione dei diritti di uguaglianza tra i membri della Comunità Europea, siano essi enti o persone fisiche, essendo le Regole improntate al principio di partecipazione alla vita ed ai benefici solamente a vantaggio dei regolieri, la cui qualifica è assoggettata a criteri tali da escludere gli estranei dalla partecipazione alla comunanza, con ulteriore discriminazione tra uomini e donne ed assenza di mezzi di controllo del patrimonio, pur essendo lo stesso vincolato ad una funzione civica in senso lato;

ulteriormente in via preliminare di diritto: siano rimessi gli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 97/1994, degli artt. 10 e 11 della L. 1102/1971, della L.R. V. N. 49/1975, della L.R. V. Nr. 26/1996, del D.L. nr. 1104/1948, nonché di ogni ulteriore provvedimento normativo ad essi connesso, per violazione degli artt. 3, 10, 13, 24, 44 e 117 della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo fissata a Roma il 4/11/1950, con ratifica a mezzo della L. 848/1955, nonché quanto alle leggi regionali anche per eccesso di delega e violazione dei principi della legislazione statale anche costituzionale, stante la violazione dei diritti di uguaglianza, con discriminazione per sesso, residenza e condizione sociale, anche in riferimento a persone giuridiche oltre che fisiche, nonché nella parte in cui le norme richiamate prevedono la non usucapibilità del patrimonio regoliero;

nel merito: siano rigettate le domande di sequestro giudiziario e le altre domande svolte da parte attrice, in quanto infondate;

in via subordinata di merito: previa remissione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 97/1994, degli artt. 10 e 11 della L. 1102/1971, ecc. ecc. siano ulteriormente respinte le avverse domande per acquisto della proprietà dei beni per cui è causa in capo al Comune convenuto per esercizio del diritto di proprietà *ab immemorabili* e comunque per usucapione;

in via di estremo subordine: siano comunque respinte le avverse domande per l'essere confluite le frazioni, in base all'attuale diritto, nella sfera giuridica e patrimoniale del Comune convenuto;

vinte le spese;



in via istruttoria: ammettersi prova per testi ed interpellò, previa remissione degli atti alla Corte Costituzionale ut supra, per il caso che le esplicite ammissioni da parte delle Regole non siano ritenute sufficienti a provare il possesso ultraventennale da parte del Comune convenuto sui beni controversi;

ed inoltre:

in via istruttoria: disporsi integrazione di consulenza tecnica, con richiamo del precedente CTU o nomina di un nuovo".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12/03/1991 le Regole di Costalta, Presenaio, San Pietro e Valle convenivano in giudizio il Comune di San Pietro di Cadore, per accertare la loro proprietà su beni immobili ricadenti nel comprensorio della Val Visdende, per una superficie di 970 ha e per ottenere l'ordine al Comune convenuto di astenersi da molestie e turbative sui beni rivendicati, sostenendo l'esistenza di un vincolo di inalienabilità, indivisibilità e perpetua destinazione agrosilvopastorale di tali beni, in forza della L. 1102/1971 e della L.R. 49/1975 e dei rispettivi Statuti, con preclusione di ogni possibile acquisto per usucapione da parte di terzi.

Con atto Notaio Chiarelli 22/08/1905 il Comune aveva acquistato nella porzione di sei carati per la Frazione di San Pietro, sei per quella di Valle, nove per quella di Costalta e quattro per quella di Presenaio determinati beni immobili per poi riconoscere, con delibere commissariale n.1 del 22/02/1973 che la proprietà di tali beni spettava alle Regole attrici, attesa la corrispondenza fra le stesse e le Frazioni.

Nonostante ciò il Comune si era poi attribuito i proventi della gestione dei boschi esistenti su detti beni.

Il Comune convenuto si costituiva eccependo la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici e sostenendo che comunque la proprietà dei beni rivendicati spettava ad esso e chiedendo perciò la reiezione della domanda.

Con altra citazione notificata lo stesso giorno, le stesse Regole estendevano la richiesta ad altri beni immobili, fra i quali i boschi ed i pascoli di Londo, Zone di Zaina, boschi dietro Costalta, Sponde del Rio Rin, boschi di Antola, Paschere e Paschere dello Zocco, per una superficie complessiva di circa 1.850 ha.

Anche per detti beni le Regole producevano la documentazione dalla quale risultava che essi erano di loro proprietà e che da esse, o nel loro interesse, erano stati amministrati da oltre un ventennio.

Con mutato atteggiamento, " nei consigli comunali del 9/6/1989 e 11/8/1989 il Sindaco, equivocando sul termine *Comune* indicato nell'intestazione catastale, aveva rivendicato l'appartenenza di detti beni al patrimonio comunale".

Il Comune si costituiva anche nella seconda causa, contestando la giurisdizione del Tribunale e, nel merito, la fondatezza della domanda.

Riunite le cause, la decisione in merito all'eccezione pregiudiziale veniva riservata al Collegio, che con sentenza 620/1994 rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Rimessa la causa in istruttoria, veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio, con incarico ai consulenti di accertare l'origine, i titoli di proprietà, l'amministrazione e la gestione dei beni in contestazione.

La relazione dei consulenti veniva depositata il 18/06/1997.

Respinta dal Giudice dapprima una richiesta del Comune di sospensione del giudizio in pendenza di un processo penale a carico di alcuni amministratori comunali (poi concluso con la loro assoluzione) ed in seguito un'altra richiesta



di convocazione dei C.T.U. per un supplemento di incarico, le parti erano invitate a concludere ed a ciò provvedevano all'udienza del 12/11/2002, con contestuale assunzione in decisione della causa.

Con ordinanza 17/06/2003 il Giudice, ritenuta incompleta la risposta data dai consulenti tecnici, impossibile l'esatta individuazione dei beni indicati in citazione e necessaria la specifica indicazione dei necessari riferimenti al vecchio ed al nuovo catasto, rimetteva la causa in istruttoria ed all'udienza del 23/06/2004 provvedeva alla nomina di un nuovo C.T.U., nella persona del geom. Gian Luigi Del Pizzo, che all'udienza del 17/11/2004 riceveva l'incarico di completare l'opera dei precedenti CTU.

La causa era poi assegnata all'attuale G.O.A. con provvedimento del 22/06/05. Dopo il deposito della nuova perizia, avvenuta il 21/10/2005, all'udienza del 14/11/2005 le parti concludevano e rinunciavano a nuovi termini, richiamandosi alle memorie in precedenza depositate, così consentendo l'assegnazione della causa a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte convenuta ripropone la richiesta di dichiarazione di carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, essa spettando al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici.

La questione è stata già affrontata da questo Tribunale e definita con sentenza parziale 620/1994 ed a tale sentenza non può che richiamarsi questo Giudice.

Ugualmente è già stata affrontata dal Tribunale la seconda richiesta preliminare di parte convenuta, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Mentre questa volta la richiesta è stata ricompresa fra le conclusioni finali, ciò non era avvenuto alla precedente udienza di conclusioni e si deve ritenere che a

ragione di ciò la mancata adesione a tale richiesta (motivata a pagina 15, righe 13 e seguenti della sentenza non definitiva) non sia stata esplicitata in dispositivo.

Ancora parte convenuta chiede il rigetto della domanda di sequestro, in relazione alla quale però si deve rilevare che essa non è stata riproposta dalle parti attrici dopo la remissione della causa in istruttoria a seguito della sentenza non definitiva.

La domanda deve perciò ritenersi rinunciata.

Deve essere data risposta alla ulteriore richiesta del Comune convenuto di sospendere il procedimento (quindici anni dopo il suo inizio), "al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità Europea la questione pregiudiziale della illegittimità della normativa nazionale (statale e regionale) con i trattati istitutivi della Comunità Europea e con la normativa comunitaria".

Sostiene il Comune l'inconciliabilità della normativa in esame nella parte in cui conferisce alle Regole del Cadore ed alle Commissioni familiari in genere, attribuzioni patrimoniali in danno dei Comuni, in favore dei regolieri, "la cui qualifica è assoggettata a criteri tali da escludere gli estranei dalla partecipazione alla comunanza, con ulteriore discriminazione tra uomini e donne ed assenza di mezzi di controllo del patrimonio, pur essendo lo stesso vincolato ad una funzione civica in tal senso".

Obbietta parte attrice l'inesistenza di un obbligo di rimessione della causa alla Corte di Giustizia CE, quando, come nel caso in esame, la questione venga sollevata avanti un organo giurisdizionale nazionale di prima istanza, le cui decisioni siano suscettibili di ulteriore ricorso.

Puntuale appare il richiamo alla sentenza del TAR Lombardia n.1285/1997, secondo la quale appunto "l'ultimo comma dell'art. 177 del Trattato prevede l'obbligo di remissione alla Corte di Giustizia **soltanto quando una questione è sollevata davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno**".

In base a tale considerazione ed agli stessi condivisibili principi enunciati in sentenza non definitiva in merito alla richiesta di remissione degli atti alla Corte Costituzionale, chiaramente estensibili alla richiesta ora in esame, la richiesta del Comune in esame deve essere respinta.

Infine non appaiono meritevoli di accoglimento le istanze istruttorie riproposte dal Comune, in relazione alla necessità di integrazione della consulenza tecnica ed alla ammissione di prova per interrogatorio e per testi.

In effetti la causa può essere decisa in base alle esaurienti consulenze in atti, senza necessità di ulteriori attività istruttorie.

Parte attrice ribatte in conclusionale in merito ad una richiesta di dichiarazione di nullità della consulenza tecnica, in precedenza avanzata dal Comune, ma tale richiesta non è stata ribadita in sede di conclusioni e deve perciò ritenersi rinunciata.

//////////

Passando all'esame del merito, le domande attrici sono state suddivise in due distinte citazioni, con successiva riunione delle cause, in relazione

A) ai beni acquisiti dal Comune nel periodo 1898 - 1905, per una superficie di circa 1.850 ha;

B) ai beni provenienti dal patrimonio dell'antico Comune d'Oltretino ed amministrati dal Comune in nome e per conto delle Regole.

Per quanto riguarda il primo gruppo i C.T.U. hanno accertato che i beni sono stati acquistati dal Comune con quattro rogiti (1 Ciani 24/03/1898, 2/3/4 Chiarrelli 18/04/2000, 12/12/1904 e 22/08/1905) per le frazioni e con il denaro delle frazioni.

E per tale motivo essi "non sono entrati a far parte del patrimonio comunale e...sono stati attribuiti in proprietà promiscua alle Regole di San Pietro, Valle, Costalta e Prescenaio"

In merito alla precisa identificazione degli immobili in questione ed alla corrispondenza fra le mappe del vecchio e del nuovo catasto, la prima commissione dei C.T.U., composta dal Prof. Avv. Ugo Petronio e dall'Avv. Maria Athena Lorzio, ha rilevato la necessità che la risposta fosse fornita da un tecnico esperto in materia.

Il supplemento di perizia è stato affidato al Geom. Gianluigi Del Pizzo, che ha fornito tutti i chiarimenti necessari, concludendo con l'affermazione che i terreni rivendicati dalle Regole sono "cartograficamente individuabili all'interno delle mappe catastali ove sono attualmente censiti nei comuni di Santo Stefano e San Pietro" ed allegando due elenchi:

- 1) in relazione alla corrispondenza fra vecchio e nuovo catasto dei beni acquistati (gruppo A);
- 2) in relazione ai terreni facenti parte dell'antico patrimonio regoliero, riferiti al nuovo catasto (gruppo B).

La modesta differenza delle superfici risultanti in Vecchio e Nuovo Catasto, pari a circa 12 ettari (pari ad una percentuale dello 0,76 del totale) si spiega agevolmente con i progressi tecnologici che si sono avuti nel secolo trascorso fra la

prima e la seconda misurazione, ma non incidono sostanzialmente circa la sicura individuazione dei terreni .

Ciò precisato si deve addiventire alla conclusione che dall'insieme delle due consulenze emerge la constatazione che le regole attrici hanno fornito la piena prova del fondamento della loro domanda, che deve perciò essere accolta.

Per quanto riguarda il risarcimento richiesto dalle parti attrici in relazione ai danni da esse sofferto per il godimento "sine titolo e a suo esclusivo interesse" dei beni da parte del Comune, la liquidazione viene richiesta "nella misura che il Tribunale riterrà equa".

Nella prima citazione le parti attrici hanno rilevato che "negli ultimi anni il Comune si è attribuito i proventi della gestione dei boschi", senza però fornire alcuna relativa documentazione o richiedere l'ammissione di prove.

Manca perciò qualsiasi elemento utile ad una quantificazione, sia pure in base ad equità, del danno subito dalle parti attrici ed inoltre non risulta neppure adombrata la possibilità che il Comune abbia utilizzato i beni senza tenere nel dovuto conto la loro caratteristica di "patrimonio agrosilvopastorale".

La domanda di risarcimento danni deve perciò essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### P.Q.M.


definitivamente decidendo la causa iscritta al N. 312/1991 R.G. ed a quella ad essa riunita iscritta al N. 313/1991 R.G., promosse dalle REGOLE DI COSTALTA - PRESENAIO - SAN PIETRO e VALLE contro il COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE, il Giudice Onorario Aggregato del Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni diversa istanza,

eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda attrice e respinte le istanze preliminari di parte convenuta,

A) ACCERTA E DICHIARA

la proprietà esclusiva, secondo le carature risultanti dagli atti di acquisto, delle quattro Regole attrici di Cossalta, Presenaio, San Pietro e Valle in relazione agli immobili appresso elencati:

immobili acquistati con atti 24 marzo 1898 (da Charmet Emilia ed altri - notaio Ciani), 18 aprile 1900 (da Solero Giuseppe - notaio Chiarelli), 12 dicembre 1904 (da De Pol Benedetto e Cesco cencian Gaetano - notaio Chiarelli) e 22 agosto 1905 (da Gei, Coletti e De Pol - notaio Chiarelli), appartenenti al censuario di Franza (cessato catasto). Com. amministrativo di S. Stefano di Cadore, ora corrispondenti alla zona di Pian del Polo, Chivion e Antola e identificati: alla partita n.638 N.C.T., censuario di S. Stefano di Cadore, fg.2, mapp.nn. 2p, 3p, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; fg.4, mapp.nn.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 e 23; fg.5, mapp.nn.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 e 22; fg.8, mapp.nn. 1, 6 e 11; alla partita n.644 N.C.T., censuario di S. Stefano di Cadore, fg.8, mapp. 13 e 15.




14

## B) ACCERTA E DICHIARA

la proprietà esclusiva delle stesse Regole attrici in ordine agli immobili appresso elencati, attesa la loro appartenenza al patrimonio antico delle Regole stesse:

immobili provenienti dall'antico patrimonio regoliero acquisito anteriormente al 1805 e individuati nel Catasto Terreni di Belluno: alla partita n.575 (censuario S.Pietro di Cadore), fg.1: mapp.nn.27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39; fg.5: mapp.nn.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37; fg.11: mapp.nn.1, 2, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24 e A; fg.12: mapp.nn.128, 129, 130, 139, 140 e 147, 152, e 153; fg.14: mapp.nn.1, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 49, 50, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78 e 79; fg.15: mapp.nn.1, 2, 6, 43, 44,



45, 53, 54, 66 e 84; fg.17: mapp.nn.1, 2, 7, 8, 9, 13, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 56, 66, 75, 77, 85, 90, 144, 145, 146, 150, 159, 168, 175 e 180; fg.18: mapp.nn.1, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 30, 40, 44, 53, 55, 58, 103, 107, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 186, 193, 197, 199, 206 e 207; fg.19: mapp.nn.18, 70, 121, 246, 277, 314, 316, 329, 340, 351, 358, 359, 360, 392, 393 e 394; fg.20: mapp.nn.3, 23, 51, 58, 107, 127, 157, 158, 160, 166, 191, 192, 214, 221, 222 e 225; fg.21: mapp.nn.1, 2, 56 e 67; fg.22: mapp.nn.6 e 22; fg.23: mapp.n.38; fg.24: mapp.n.50; fg.25: mapp.nn.163, 541, 543, 544, 545, 546, 769, 844, 964, 965, 966, 968, 975, 1014 e 1029; fg.26: mapp.nn.80, 85, 167, 174, 225, 229, 230, 231, 232, 234 e 239; fg.27: mapp.nn.28, 33, 134, 135, 136, 234, 245, 246 e A; fg.29: mapp. nn.8, 31, 52, 53, 66, 79, 112, 114 e 143; fg.30: mapp.nn.138, 139, 154 e 206; fg.31: mapp.nn.9, 11, 25, 26, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46 e 48; fg.32: mapp.nn.339 e 586; fg.35: mapp.n.216; fg.36: mapp.nn.43, 68, 268, 323 e 324; fg.33: mapp.42.

Alla partita n.638 (censuario S.Stefano di Cadore) fg.1: mapp.nn.4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26 e 27; fg.2: mapp.nn.1, 2P e 3P; fg.12: mapp.nn.2, 7, 8, 9, 13 e 21; fg.25: mapp.nn.138, 139, 165, 170 e 246; fg.41: mapp.nn.60 e 61; fg.42: mapp.nn.1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 28, 31, 32, 57, 59 e 60; fg.43: mapp.nn.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.



**ORDINA**

al Comune convenuto di astenersi da ogni turbativa in relazione a tutti gli immobili sopra elencati;


**CONDANNA**

lo stesso Comune di San Pietro in Cadore, in persona del sindaco pro tempore, a rifondere le spese di causa delle parti attrici, che liquida in complessivi euro 44.101,93, ivi compresi euro 33.000,00 per onorari ed euro 6.311,73 per diritti, oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico del Comune convenuto le già liquidate spese delle due consulenze tecniche di ufficio.


Così deciso in Belluno, il 20/03/2006.

**IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO**

Avv. Dante Rampini Boncori



**IL CANCELLIERE**  
Dott.ssa Anna Mandarino



Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Belluno il **31 LUG. 2006**



**IL CANCELLIERE**  
Dott.ssa Anna Mandarino

